

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO

# LE BUONE PRASSI

**La valutazione psicologica delle  
vittime in condizione di  
particolare vulnerabilità  
nell'ambito del processo penale**

a cura di  
Melania Scali ed Elisa Spizzichino

con il contributo di  
Elisa Caponetti, Vera Cuzzocrea, Stefano Mariani, Marilena Mazzolini, Anna Lubrano Lavadera,  
Viola Poggini, Paolo Roma, Laura Volpini

con la supervisione per gli aspetti giuridico-giudiziari del  
Consigliere di Cassazione dott. Luciano Imperiali e dell'Avv. Antonio Cucino

a cura di  
Melania Scali ed Elisa Spizzichino

con il contributo di  
Elisa Caponetti, Vera Cuzzocrea, Stefano Mariani, Marilena Mazzolini, Anna Lubrano Lavadera,  
Viola Poggini, Paolo Roma, Laura Volpini

con la supervisione per gli aspetti giuridico-giudiziari del  
Consigliere di Cassazione dott. Luciano Imperiali e dell'Avv. Antonio Cucino

# Indice

Introduzione	3
Premessa	7

## Parte I

### Regole di procedura

Udienza di conferimento incarico del CT a cura del PM	9
Udienza di conferimento dell'incarico al Perito a cura del Giudice	9
Segretezza delle attività peritali	10
Definizione del quesito	10
Autorizzazioni	11
Inizio delle operazioni peritali	12
Udienza per l'esame del perito	12
Ritiro del fascicolo comprensivo del verbale di Udienza di incarico peritale	13
Eventuali proroghe	13
Incarico collegiale	13
Conflitto di interessi	14
Astensione-Ricusaione	14

### L'elaborato peritale: metodologia, strumenti e organizzazione

Premesse metodologiche	15
La capacità testimoniale generica e specifica	15
Le aree di indagine	16
Metodologia peritale	16
La relazione peritale	19

## Parte II

### Incarico da parte degli Avvocati

Ruolo del CTP nel procedimento penale	21
Differenza tra perito del Giudice o CT del PM. e CTP	21
Funzione del CTP	22
Diritti del CTP	22
Doveri del CTP	22
Explicitazione preventiva delle finalità	23
Il ruolo del CTP extraperitale	23
Consenso informato – Raccomandazioni	23

<b>Principio del contraddittorio</b>	<b>24</b>
<b>L'esperto e i Consulenti tecnici di parte</b>	<b>24</b>
<b>Procedura e deontologia: il ruolo del CTP quando il perito o il CT non si attiene alla procedura</b>	<b>24</b>
<b>Elaborato di parte redatto dal CTP</b>	<b>25</b>
<b>Bibliografia di riferimento</b>	<b>26</b>

## Introduzione

In un'ottica di innovazione e di adeguamento al mutare dei tempi e delle procedure previste dalla Legge, l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha iniziato una revisione delle precedenti disposizioni in ambito giuridico-forense. Il principio-base di questa revisione è che l'Ordine, in quanto Ente pubblico, non abbia titolo a produrre "linee-guida" a uso degli iscritti, ma regolamenti, che hanno carattere vincolante, e raccolte di "buone prassi", che vanno intese come forti raccomandazioni per un corretto esercizio dell'attività professionale di consulenti tecnici e periti.

Tale differenza rispetto al passato richiede alcune precisazioni.

Le linee-guida, per definizione, vengono costruite dalle Associazioni scientifiche, dalle Università, dai Centri di ricerca, con l'obiettivo di indicare alla comunità professionale metodi e strumenti per un ragionevole grado di certezza quanto all'affidabilità del risultato di un intervento applicativo. Esistono, quindi, più linee-guida per ogni diverso ambito dell'operatività professionale: e, significativamente, nel dominio disciplinare della psicologia — i cui fondamenti epistemologici non hanno la stessa "forza" concettuale delle scienze fisiche e naturali e della medicina — le linee-guida prodotte da differenti soggetti scientifico-professionali pubblici e privati possono essere anche molto difformi tra loro in merito ai medesimi temi. Ciò, come è ovvio, per via della disomogeneità degli approcci teorici e teorico-tecnici che appunto caratterizzano la psicologia.

Gli Ordini professionali non possono dettare criteri di intervento che privilegino un approccio metodologico e tecnico rispetto ad altri: ciò sarebbe letteralmente *contra legem*, in quanto la loro funzione quali Enti pubblici è di contemperare gli interessi dei professionisti (dei quali proteggono e promuovono l'autonomia), dei fruitori dei loro servizi e delle Istituzioni dello Stato con essi a vario titolo implicate.

Gli Ordini professionali, proprio per assolvere a tale funzione, possono e devono vigilare sul corretto esercizio delle professioni: nel nostro campo in modo particolare, promuovendo la conoscenza e l'applicazione di criteri procedurali in sé neutri, atti a garantire — quale che sia l'approccio metodologico che il singolo professionista decide liberamente di praticare — una impeccabile ed efficace conduzione delle attività.

L'obiettivo del presente documento è, dunque, di diffondere un insieme di buone prassi, competenze professionali e tecniche che sono fondamentali per l'impiego responsabile dei ruoli di Perito, Ct del P.M. e Ctp nel procedimento penale e che gli iscritti all'ordine sono tenuti a conoscere e applicare in maniera corretta e in linea con le più recenti acquisizioni scientifiche nel campo.

Il contributo del Gruppo di Lavoro Psicologia Forense ha inteso così superare le linee-guida per le perizie in caso di abuso sui minori sviluppate 10 anni or sono dall'Ordine degli Psicologi del Lazio, integrandole ad altre di pari interesse professionale alla presente raccolta di buone prassi.

Si rammenta a riguardo quanto il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani recita agli artt.

5-6-7.

### **Articolo 5**

*Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale.*

*Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.*

### **Articolo 6**

*Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.*

*Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.*

*Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.*

### **Articolo 7**

*Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata e attendibile.*

## **Una nota sul principio di colleganza**

Non sarà superfluo ricordare in questa sede che il rapporto fra i professionisti deve essere sempre ispirato a un principio di colleganza, anche — e anzi, a maggior ragione — quando essi si trovino a rappresentare interessi opposti in un contesto, qual è per definizione quello forense, che, tanto in ambito civile che penale, si sviluppa in un clima di contrapposizione polemica fra le parti.

Prima di tutto, è opportuno ricordare che, nella visione dell'Ordine degli Psicologi, *il Consulente di parte non è un ausiliario del difensore allo stesso titolo per il quale il Consulente*

*d'ufficio è un ausiliario del Giudice. Come chiarito dall'art. 6 del Codice Deontologico, riportato sopra, lo psicologo è un professionista indipendente, che mette la propria competenza a disposizione di una committenza solo a misura che questa sia rispettosa della sua autonomia tecnica ed etica, e non tenti di forzarne in alcun modo a proprio vantaggio l'attitudine dallo psicologo stesso assunta "secondo scienza e coscienza", come vuole la Legge e come il Codice Deontologico, appunto, ribadisce.*

Alla colleganza sono dedicati gli artt. 33-38 del Codice Deontologico; in particolare, rammentiamo l'importanza del rispetto reciproco, e della lealtà che deve costantemente costituire la cifra della relazione tra professionisti anche quando, in veste di periti o consulenti, rappresentano interessi in conflitto.

### **Articolo 33**

*I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.*

### **Articolo 36**

*Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.*

*Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente.*

Il rapporto di colleganza è sorretto non solo dal *rispetto reciproco*, ma anche dalla *cortesìa* e da un sostanziale oltre che formale *spirito di collaborazione*, atteggiamento tanto più opportuno dinanzi ad autorevoli organi dello Stato, qual è indubbiamente il Giudice. Se è infatti compito del professionista tutelare il proprio assistito nel miglior modo possibile — e nello svolgimento di tale obbligazione è lecito e doveroso contraddire il professionista di controparte, anche quando essa si riconoscesse in un ausiliario del Giudice, per converso è necessario che questa attività si estrinsechi *esclusivamente attraverso osservazioni e argomentazioni di carattere scientifico*, senza mai tradursi in un atteggiamento gratuitamente aggressivo e arrogante nei confronti dei colleghi.

Tale atteggiamento è l'unico consono ai principi del decoro, della dignità e del corretto esercizio della professione, come stabilito dal Codice Deontologico nell'art. 2 e ribadito dall'art. 38:

*Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto a uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.*



## Premessa

In ambito penale lo/a psicologo/a può assumere tre diversi ruoli: perito (o “Ausiliario”) nominato dal Giudice (G.I.P./G.U.P. o Giudice del dibattimento); Consulente Tecnico nominato dal Pubblico Ministero (P.M.); Consulente Tecnico di Parte (CTP) nominato dalla difesa dell’indagato/imputato o dalla parte civile. Indipendentemente dallo specifico ruolo, laddove si debba procedere alla valutazione di una persona presunta vittima di un reato e/o testimone, è necessario innanzitutto che il/la professionista psicologo/a, oltre all’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione all’Albo di competenza, abbia conseguito una specifica formazione *post lauream* in psicologia giuridica e che proceda a un costante aggiornamento scientifico sul tema.

Inoltre, chi opera in questo ambito dovrebbe possedere competenze di ordine giuridico-giudiziario, che gli/le consentano di orientarsi adeguatamente, sia in relazione alle norme, sia in relazione alle procedure previste.

L’apporto degli esperti/e può esplicarsi nell’arco dell’intero procedimento penale attraverso una pluralità di configurazioni e funzioni. Sono, infatti, diversi i ruoli e le fasi in cui il perito e/o CT ed il CTP possono intervenire, come sono diversi gli interlocutori istituzionali con cui il/la professionista si interfaccia e declina il suo operato secondo i differenti quesiti che le/gli vengono posti.

Le fasi che possono essere individuate e nel corso delle quali l’esperto/a può essere chiamato/a a ricoprire tale ruolo sono le seguenti:

- 1) indagini preliminari (fase non processuale): ruolo di CT, nominato/a dal Pubblico Ministero;
- 2) fase anticipatoria del processo, che si svolge con l’incidente probatorio: ruolo di perito/a, nominato/a nel corso di attività dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), CT nominato/a dal P.M., CTP dell’indagato/a o CTP della parte offesa;
- 3) udienza preliminare (esercizio dell’azione penale da parte PM, con la richiesta di rinvio a giudizio): ruolo di perito/o, nominato dal GUP (Giudice dell’Udienza Preliminare), CT del P.M., CTP dell’indagato/a o CTP della parte offesa;
- 4) fase processuale (sussequente al rinvio a giudizio): ruolo di perito nominato/a dal Giudice del dibattimento, CT del P.M., CTP dell’indagato/a o CTP della parte offesa.

Anche nei casi in cui non è stata disposta la perizia, l’articolo 233 c.p.p. stabilisce che l’esperto/a può assumere l’incarico di CT dell’imputato e della parte offesa.

Le presenti “Buone prassi” si rivolgono principalmente alle valutazioni di persone minorenni presunte vittime di situazioni di abuso e sfruttamento sessuale, maltrattamento etc. o testimoni dirette di reati di particolare violenza (come tentati omicidi-suicidi, lesioni: per es. figli che assistono all’uccisione di un genitore) ma anche: “vittime adulte in condizioni di vulnerabilità come ad esempio quelle coinvolte in relazioni violente, situazioni stalking, etc.” (artt. 351 co.1.ter e 60 quater cpp).

Nella prima parte del documento viene approfondito l'ambito di intervento del/la professionista che opera su mandato del P.M. o del Giudice, mentre nella seconda parte viene approfondito l'ambito specifico di riferimento del CTP.

# Parte I

## Regole di procedura

### Udienza di conferimento incarico del CT a cura del PM.

La nomina del C.T. da parte del P.M. può essere disposta in due casi:

a) il primo è regolamentato dall'art. 359 c.p.p. (Consulenti tecnici del pubblico ministero) e non è prevista la presenza degli altri soggetti del procedimento all'udienza di conferimento dell'incarico. Infatti, secondo quanto previsto dalla citata norma: "1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. 2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine";

b) il secondo è previsto dall'art. 360 c.p.p. ed è disposto nei casi in cui gli accertamenti abbiano a oggetto cose, luoghi o persone il cui stato è soggetto a modificazione, per cui la consulenza viene annoverata tra gli atti che si configurano come irripetibili. In questi casi le garanzie difensive prevalgono sull'esigenza di mantenere segrete le indagini e il legislatore prevede il pieno contraddittorio tra accusa e difesa. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 360 c.p.p. (Accertamenti tecnici non ripetibili): "... il P.M. avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare propri consulenti tecnici; i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve". Per cui il conferimento di incarico prevede la presenza di tutti i soggetti del procedimento: avvocati, parti, periti ed eventuali CT.

### Udienza di conferimento dell'incarico al Perito a cura del Giudice

Il Giudice (GIP/GUP o Giudice del dibattimento) dispone la perizia con provvedimento in cui nomina un esperto/a, assegnandogli l'espletamento dell'incarico.

Il conferimento dell'incarico ha luogo in udienza alla presenza delle parti coinvolte, che possono, a loro volta, nominare i propri consulenti.

#### **Art. 221 c.p.p. Nomina del perito**

*1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.*

*2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità, ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.*

3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36 c.p.p. In tal caso, il perito ha l'obbligo di dichiararlo, così come previsto all'articolo 223 c.p.p.

#### **Art. 225 c.p.p. Nomina del consulente tecnico**

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.

2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.

3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 cpp comma 1 lettere a), b), c), d)" e 223 cpp.

#### **Art. 226 c. p.p. Conferimento dell'incarico**

1. "Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223 cpp, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali".

2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti".

### **Segretezza delle attività peritali**

Sia il perito sia il consulente tecnico del pubblico ministero sono tenuti alla segretezza delle attività peritali. L'art. 329 c.p.p. prevede il segreto delle indagini dal momento dell'acquisizione della notizia di reato fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, salva comunque la facoltà del pubblico ministero di disporre l'ulteriore secretazione di atti a tutela dell'attività investigativa.

Comunque, anche indipendentemente da tali prescrizioni, però, un rafforzamento dell'obbligo del segreto professionale nasce dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, con conseguente divieto di rivelazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.): ciò deriva dalla qualifica di pubblici ufficiali che assumono tanto il perito che il CT del PM, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato (art. 359 c.p.), sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale (art. 357 c.p.).

### **Definizione del quesito**

Ai sensi del citato art. 226, c.p.p., l'esperto/a partecipa alla formulazione dei quesiti nell'ambito dell'udienza di conferimento dell'incarico.

Lo stesso esperto non deve accettare l'incarico se non su materia di psicologia forense *focus* delle "Buone prassi" in oggetto. Inoltre, l'accettazione dell'incarico deve riguardare esclusivamente materia psicologica di cui ha specifica e comprovata formazione e competenza tecnica.

I quesiti, a cui l'esperto/a è tenuto/a a rispondere, non possono riguardare l'accertamento dei fatti, ma unicamente pareri di ordine tecnico. Le risposte ai quesiti da parte dell'esperto/a dovranno essere di ordine meramente tecnico-specialistico e mai fattuale.

Nella maggior parte dei casi sarà richiesta una valutazione della capacità a rendere testimonianza, generica e/o specifica (in relazione ai fatti oggetto del procedimento) del soggetto in condizione di particolare vulnerabilità.

In sintesi, l'esperto non può e non è in grado di poter esprimere un parere (che abbia basi scientifiche) sulla veridicità di un racconto reso dalla parte lesa o sull'esistenza o meno di un fatto processuale. Può invece pronunciarsi in merito al suo funzionamento psicologico del soggetto. Ciò **anche perché, nel nostro sistema processuale l'unico soggetto che può esprimere valutazioni sull'attendibilità/veridicità di dichiarazioni rese è il giudice.**

Nelle diverse edizioni della cosiddetta "Carta di Noto", nei casi che vedono come vittime e/o testimoni persone minorenni viene raccomandata quale metodologia possa essere utilizzata da parte del consulente o perito. Per esempio nell'edizione del 2011 si indica opportuno:

a) *"utilizzare **metodologie evidence-based** e strumenti (test, colloqui, analisi delle dichiarazioni, ecc.) che possiedano le caratteristiche di ripetibilità e accuratezza, e che siano riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento;*

b) ***esplicitare i modelli teorici utilizzati**, così da permettere la valutazione critica dei risultati. È metodologicamente corretta una procedura basata su principi verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione di dati e fondata su tecniche ripetibili e controllabili, in linea con le migliori e aggiornate evidenze scientifiche".* Anche nella revisione del 2017 si ribadisce che: *"nella valutazione del minore gli esperti dovrebbero utilizzare metodologie evidence-based e strumenti che possiedano le caratteristiche di ripetibilità e accuratezza e che siano riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento"(art. 11.).*

L'esperto/a potrà fornire un parere soltanto dopo aver effettuato una valutazione completa ed esaustiva, tale da giustificare le conclusioni alle quali è giunto.

Nell'eventualità non fosse possibile rispondere al quesito, l'esperto dovrà motivare tale scelta su base clinico-scientifica.

È utile, infatti, sottolineare che l'esperto è un ausiliario del Giudice ed è obbligato a rispondere ai suoi quesiti.

## **Autorizzazioni**

Tutti i professionisti coinvolti devono essere autorizzati dal Giudice o dal P.M., altrimenti non possono partecipare alle operazioni peritali. Pertanto, l'accreditamento dei consulenti delle parti

processuali (P.M., indagato/imputato, parte civile) dovrà avvenire con la nomina del professionista riportata a verbale nel corso dell'udienza di conferimento dell'incarico al perito o in cancelleria successivamente, prima dell'inizio delle operazioni peritali. Mai potrà avvenire dinanzi al perito.

L'esperto/a non potrà acquisire atti al di fuori del fascicolo se non previa autorizzazione del Giudice o del P.M., ovvero solo quelli prodotti ritualmente e validamente rilevati nel materiale probatorio, pena la validità della Consulenza.

Ad esempio, il perito potrà acquisire informazioni da enti pubblici o privati (scuola; pediatra; servizi sociali; professionisti privati) solo previa autorizzazione del Giudice o del P.M. Lo stesso discorso vale ove il perito voglia avvalersi di ausiliari tecnici di sua fiducia (per es. esperti in psicodiagnostica).

L'autorizzazione all'utilizzo di tecnici di fiducia del perito è necessaria, sia in relazione all'introduzione di persona altra nel procedimento/processo penale (che limiterà, ovviamente, la sua attività solo alla fase della perizia), sia in relazione alla liquidazione del compenso di questi, come spesa per lo Stato.

Allo stesso modo il perito dovrà farsi autorizzare altre spese, qualora siano necessarie, come ad esempio l'utilizzo del mezzo proprio o altro mezzo, oppure affitto di sedi, diverse dal proprio studio, per svolgere la perizia, oppure l'utilizzo di strumentazione tecnica necessaria per l'espletamento dell'incarico.

L'esperto dovrà richiedere al Giudice un periodo di tempo necessario per svolgere le operazioni peritali ed entro il quale depositerà l'elaborato peritale, fermo restando la possibilità di chiedere, entro la scadenza dei termini di deposito, un'eventuale proroga (vedasi più avanti).

## **Inizio delle operazioni peritali**

L'esperto comunicherà, in sede di udienza di conferimento di incarico, la data d'inizio delle operazioni peritali, specificando possibilmente quali operazioni andrà a svolgere in quel primo atto, indicando così già in udienza le parti che desidera convocare. Ove lo ritenga opportuno, potrà riservarsi di comunicare a tutti i soggetti processuali la data di inizio.

## **Udienza per l'esami del perito**

Nel nostro sistema processuale penale la regola è che la prova si forma nel contraddittorio delle parti. Pertanto, se le dichiarazioni dell'esperto sono utili e necessarie all'accusa e/o alla difesa, non basterà (come invece accade nel processo civile) il semplice deposito in cancelleria della relazione peritale, ma il detto esperto/a dovrà/potrà essere esaminato, sotto giuramento, da tutti coloro (difesa dell'imputato, P.M., parte civile, responsabile civile) che ne abbiamo interesse. Ciò accadrà nel corso dell'udienza dell'incidente probatorio o nel corso dell'udienza preliminare o, infine, nel corso dell'istruttoria dibattimentale: anche in tali casi, di regola il deposito della relazione precede l'udienza, in virtù di autorizzazione del giudice o di ordine di questo, al fine di agevolare la consapevole partecipazione delle parti all'udienza medesima. La data dell'udienza per l'esame del perito può essere definita in sede di conferimento incarico, oppure definita successivamente.

Nel caso di consulenza tecnica resa per il P.M. in fase di indagini preliminari, ove lo stesso P.M. ritenga di utilizzare, come elemento probatorio, l'elaborato del suo consulente, nella successiva fase processuale/dibattimentale, dovrà indicare l'esperto nella sua lista testimoniale e lo dovrà convocare per l'udienza istruttoria disposta dal Giudice, al fine di farlo esaminare (sempre sotto giuramento) da tutte le parti processuali (formazione della prova in contraddittorio).

## Ritiro del fascicolo comprensivo del verbale

Anche per il ritiro (al momento dell'assunzione dell'incarico) del fascicolo originale o in alternativa l'estrazione di copia degli atti è prevista l'autorizzazione dal Giudice o del P.M., posta nel verbale di conferimento incarico. L'esperto/a potrà, comunque, consultare il fascicolo anche successivamente, a tal fine sarà necessario essere autorizzati dalla cancelleria a cui si mostrerà l'incarico.

**Il perito e/o il CT non possono fornire gli atti del fascicolo processuale in loro possesso a nessuna delle parti.**

Il perito, al contrario del CT del PM, può però mettere a disposizione il proprio materiale avuto dall'Ufficio del Giudice, ma al solo scopo di consultazione.

## Eventuali proroghe

Qualora il CT/Perito necessiti di una proroga, potrà richiederla con istanza motivata e depositata presso la cancelleria del magistrato che gli ha conferito l'incarico. Quest'ultimo provvederà con autorizzazione rilasciata in calce all'istanza stessa.

## Incarico collegiale

Il Giudice nomina un collegio peritale solitamente nei casi particolarmente complessi, per esempio quando il numero delle parti lese coinvolte è elevato o quando si ritiene necessaria la presenza di competenze diverse (psicologo; neuropsichiatra; psichiatra; medico legale; criminologo).

Il codice di procedura penale consente al Giudice di nominare più periti qualora *"le indagini siano di particolare complessità o siano necessarie conoscenze in diverse materie"* (art. 221, comma 2, c.p.p.).

D'altro canto, può accadere che sia l'esperto stesso – nel corso dell'udienza di conferimento incarico – a richiedere al magistrato l'incarico collegiale.

Negli incarichi di questo tipo ciascun perito o CT del P.M. può chiedere di operare disgiuntamente o congiuntamente dagli altri per le singole attività, a condizione che tali modalità non inficino la collegialità dell'incarico.

## Conflitto di interessi

La posizione dell'esperto/a deve essere neutrale.

Nel corso dell'udienza di nomina l'esperto dovrà riferire al magistrato (giudice o P.M. che sia) se sussistano conflitti d'interesse che lo rendono incompatibile con l'incarico (se, per esempio: ha mai conosciuto le persone coinvolte nel caso; se lavora nella stessa struttura in cui la parte lesa è stata precedentemente seguita; se egli stesso l'abbia seguita a vario titolo o, in caso di minori, se abbia avuto in carico gli adulti di riferimento). Dovrà, inoltre, riferire se esistono per lui/lei i casi d'incapacità e d'incompatibilità previsti dall'art. 222 c.p.p. o quelli di astensione previsti dal combinato disposto degli artt. 223 e 36 c.p.p.

Nel caso in cui tali aspetti emergessero nel corso delle attività peritali dovranno essere tempestivamente comunicati al Giudice; in caso contrario potrà essere richiesto a quest'ultimo, da ciascuna delle parti, la ricusazione dell'esperto/a.

Inoltre, per questo ed altri aspetti d'incompatibilità, si rinvia al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani che all'art. 28 così recita: *"Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocimento all'immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.*

L'esperto/a chiarirà eventuali colleganze con i consulenti di parte fin dalla fase della sua nomina in sede di udienza. È opportuno che quanto dichiarato dal perito venga verbalizzato. Quest'obbligo non riguarda il consulente di parte, ma è altamente opportuno che dichiari quali eventuali rapporti professionali intrattieni con il collega di parte e con il CT/perito d'ufficio.

## Astensione/Ricusazione

L'astensione rappresenta un'iniziativa posta in essere dall'esperto nominato, il quale rileva e rende noto al Magistrato la sussistenza di motivi di incompatibilità con la funzione che deve esercitare per l'espletamento dell'incarico.

Sulla dichiarazione di astensione decide con ordinanza il giudice che ha disposto la perizia: è, pertanto, opportuno che il perito specifichi anche quando siano intervenuti eventuali contatti con le parti (soprattutto se in prossimità del conferimento dell'incarico peritale), di che natura siano stati ed ogni altro elemento utile al giudice per le sue valutazioni al riguardo.

La ricusazione rappresenta il diritto che la legge riconosce alle parti, affinché queste non siano esaminate da esperti che non abbiano i requisiti di oggettività e di imparzialità.



Si ricorda a tal proposito anche che il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani all'art.26 così recita: *“Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia”*.

## L'elaborato peritale: metodologia, strumenti e organizzazione

### Premesse metodologiche

La valutazione psicologica nei casi di denunce per abuso sessuale o maltrattamento è stata, ormai da circa venti anni, ben definita dalla comunità scientifica italiana e internazionale e dalla giurisprudenza, negli obiettivi, negli strumenti e nei metodi scientifici di analisi a supporto dell'Autorità Giudiziaria, che si trova a dover prendere decisioni su questa complessa materia. I metodi non solo dovrebbero essere qualificabili come **scientifici**, ma anche **pertinenti** rispetto alle aree psichiche oggetto di indagine peritale, oltre ciò è necessario distinguere l'uso di strumenti scientifici dalle opinioni personali dell'esperto.

È il quesito peritale che definisce i contenuti e le attività peritali. Nel caso in cui il quesito sia relativo alla capacità di rendere testimonianza, si deve tener conto degli aspetti qui di seguito riportati.

### La capacità testimoniale generica e specifica

Per la valutazione della capacità a testimoniare si deve accertare in generale la capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle ed esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali che regolano la sua relazione con il mondo esterno, alla qualità e alla natura dei rapporti familiari (Cass. Pen. Sez. III, 3 ottobre 1997, n. 8962; vedi anche l'art. 3.1 e 3.3 delle Linee Guida Nazionali per l'ascolto del minore, 2010).

La capacità testimoniale generica fa riferimento alle competenze di base del soggetto (quali linguaggio, pensiero, memoria, esame di realtà, ecc), mentre la capacità testimoniale specifica implica primariamente la capacità di ricordare gli eventi oggetto della testimonianza, ma anche un'analisi del contesto e delle modalità con cui la vittima ha riferito il presunto abuso subito e la valutazione di eventuali influenze suggestive e motivazionali che possono aver agito (direttamente e/o indirettamente, internamente e/o esternamente); così come raccogliere elementi conoscitivi sulla relazione tra parte offesa e indagato/a o imputato/a.

Tra i parametri che fanno riferimento alle competenze testimoniali specifiche ci sono, per esempio, come possibili elementi di rischio: il tempo intercorso tra gli eventuali fatti e la

testimonianza, la complessità specifica dell'evento e quella relazionale, le influenze suggestive esterne, l'eventuale presenza di motivazioni esterne e il numero di ripetizioni del racconto.

Lo studio della capacità testimoniale, inoltre, non può prescindere dall'analisi dei contesti e dalla ricostruzione delle dinamiche che si sono attivate intorno all'evento con le sue eventuali reciproche influenze nelle dichiarazioni.

## Le aree di indagine

In particolare, si presentano delle aree specifiche di indagine nell'accertamento dell'idoneità a rendere testimonianza e dei criteri giuridici che devono essere soddisfatti. Questi comprendono: la capacità cognitiva generale, incluso il source monitoring; la capacità di comprendere il linguaggio verbale; la memoria autobiografica; la capacità, commisurata all'età, di discriminare realtà da fantasia, verosimile da non verosimile, assurdo da plausibile; la capacità discriminatoria ed interpretativa di stati mentali propri o altrui (funzione riflessiva); il livello di suggestionabilità.

## Metodologia peritale

Nei processi per reati commessi in danno di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, nei quali questi ultimi assumono lo *status* di testimoni di tali condotte criminosi, spesso mancano altri riscontri oggettivi che possano supportare l'accusa. Altrettanto spesso, se non nella quasi totalità, in tali processi il presunto autore di reato non confessa e anzi contesta e mette in dubbio quanto dichiarato dalla parte lesa.

Assume, quindi, grande rilevanza la valutazione della parte offesa vittima e/o testimone, visto che quanto da lei riferito è, in molte situazioni, l'unica fonte di prova/prova (insieme ad una corretta assunzione delle dichiarazioni/testimonianza) e quindi di accertamento dei fatti (a cura dell'A.G.).

L'esperto/a, dunque, chiamato/a in questi casi a valutare la situazione e in particolare la parte lesa e la sua capacità a testimoniare, assume un ruolo molto importante nella formazione e utilizzabilità della prova.

L'*assessment* psicologico dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, vittime-testimoni di reati, deve, pertanto, implicare specifica attenzione a elementi di *setting*, di procedure metodologiche e di strumenti.

Per quanto riguarda il **setting** è bene che i colloqui avvengano in un ambiente confortevole, accogliente e, in particolare nel caso degli incontri con bambino o adolescenti, senza stimoli distraenti. L'esperto, caso per caso, dovrà preoccuparsi di evitare di avere in stanza oggetti che possano suggerire l'argomento per il quale si sta procedendo.

Tale ambiente dovrebbe essere munito di specchio unidirezionale o d'impianto di videoregistrazione a circuito chiuso o, comunque, attraverso altre modalità tecniche, dovrebbe essere garantito che negli incontri con la parte lesa la presenza degli eventuali consulenti di parte o di altre figure professionali autorizzate non interferisca nell'attività, ma al contempo permetta loro di parteciparvi, seppur indirettamente.

Le attività peritali è opportuno che siano videoregistrate; l'audioregistrazione è sempre consigliabile rispetto ai colloqui con gli adulti e necessaria rispetto a quelli con la parte offesa (soggetto da esaminare) e le sue principali figure di riferimento affettivo-relazionale poiché gli aspetti non verbali andranno anche questi considerati nell'*assessment* per il quale si sta procedendo.

La videoregistrazione ha alcuni vantaggi, tra cui preservare le dichiarazioni del soggetto vulnerabile ed evitare la duplicazione di attività, a maggior ragione quando sullo stesso caso insistono più Autorità Giudiziarie che potrebbero disporre Consulenze/Perizie diverse.

La parte lesa, di qualunque età, deve essere sempre informata in merito alla presenza e finalità della registrazione e su chi è presente al di là dello specchio unidirezionale/monitor in altra stanza o telecamera presente nella stessa.

Per quanto non sia possibile stabilire a priori il numero degli incontri né con la parte offesa né con i diversi adulti coinvolti nella vicenda, è bene ridurli al minimo, in particolare quelli con bambini piccoli (per i quali sarebbe consigliabile prevedere un massimo di tre incontri).

Ancora, l'esperto/a dovrebbe impegnarsi per garantire che l'intervallo tra gli incontri peritali di osservazione e i colloqui con i minori sia quanto più breve possibile.

In ogni fase peritale va garantito il rispetto dell'orario previsto per gli incontri.

Attenzione particolare deve essere posta dall'esperto/a anche alla durata dei colloqui, in particolare con il minore, considerando le sue condizioni psicofisiche, prevedendo, quindi, anche la possibilità di effettuare intervalli, qualora il bambino dia segni di stanchezza e/o di affaticamento.

Le **procedure metodologiche** innanzitutto implicano per l'esperto/a una decisione circa le scelte di formato dei colloqui e la sequenza degli stessi.

Per esempio, nel caso in cui il soggetto in condizione di particolare vulnerabilità sia minorenne, si terrà conto dei seguenti aspetti:

- per quanto riguarda la progressione/sequenza dei colloqui, in linea di massima, è bene procedere "a imbuto": iniziando dagli operatori eventualmente coinvolti nel caso, passando agli adulti di riferimento e terminando con la parte offesa. Caso per caso tale sequenza potrà subire modifiche: se, per esempio, il presunto autore di reato è l'esercente la responsabilità genitoriale e l'incarico è di Consulenza Tecnica su incarico del Pubblico Ministero, per cui si potrebbe essere in quella fase non processuale in cui il soggetto non è legittimato a essere coinvolto nella valutazione, questi non verrà incluso nelle procedure valutative se non su richiesta esplicita dell'autorità giudiziaria;
- per quanto riguarda le scelte di formato è bene, in linea di massima, procedere con colloqui individuali, quasi sempre per consentire alle diverse persone coinvolte di esprimersi senza condizionamenti.

Nel caso di valutazioni inerenti vittime minorenni nei colloqui con gli adulti di riferimento è bene che l'esperto abbia chiaro che non è chiamato a effettuare una loro valutazione (se non nei casi in cui ciò sia espressamente richiesto dai quesiti posti); pertanto i colloqui vanno intesi come occasione per acquisire informazioni anamnestiche e relative ai fatti oggetto del procedimento. In genere è bene che il primo colloquio con tali adulti sia relativo a quanto di loro conoscenza in relazione ai fatti denunciati, in quali contesti li hanno appresi e con quali modalità.

Nel secondo colloquio, in genere, si procede con la raccolta dei dati anamnestici familiari e individuali del minore.

In ultimo, il terzo colloquio dovrebbe essere riservato alla somministrazione di strumenti utili per approfondire meglio la specifica situazione, che si indicheranno successivamente.

In merito, invece, ai colloqui con il minore è utile procedere a un primo incontro in cui l'esperto dovrà chiarire al bambino/a o adolescente il tipo d'incarico ricevuto (le modalità messe in campo dall'esperto dovranno favorire la chiarezza circa l'incarico), la propria funzione, l'utilizzo della registrazione e l'eventuale presenza di altri esperti. In tale primo colloquio è bene far in modo che il minore si possa esprimere in merito a quanto di sua conoscenza circa i motivi dell'incontro, da chi li ha appresi e cosa si attende in relazione all'incontro stesso.

Inoltre, qualora la parte offesa dovesse riferire i fatti oggetto del procedimento, tenendo sempre in mente la richiesta esplicitata nel quesito, ovvero se è consentito al perito o Ct di ascoltare nuovamente la persona sui fatti, è bene che l'esperto faccia particolare attenzione sia alle modalità di *questioning* sia al proprio comportamento non verbale. Per quanto attiene al primo aspetto, in particolare è bene procedere all'ascolto senza interromperla.

E ancora, soprattutto quando la valutazione è rivolta a persone minorenni ma non solo, è bene procedere con enunciati brevi e semplici nella loro costruzione grammaticale; l'esperto deve esprimersi in un linguaggio (parole e concetti) comprensibile, che non vada oltre l'ampiezza del vocabolario e del livello cognitivo del minore, usando i termini utilizzati dal bambino, per esempio, per indicare parti del corpo, oggetti, o specifiche azioni; fatto salvo, ovviamente, chiarirne il significato che il minore vi attribuisce.

In merito, poi, all'eventuale osservazione clinica delle condizioni psicologiche per soggetti in età prescolare, che possono essere più limitati nella capacità di fare un resoconto verbale esplicito dei propri sentimenti o delle proprie interazioni sociali, è utile usare il gioco, che può fornire materiale deduttivo utile nella disamina delle sue possibili percezioni e dei modi caratteristici di regolare gli affetti e gli impulsi. Il gioco (forma, qualità, ecc.), inoltre, fornisce importanti informazioni per l'esame dello status mentale ed evolutivo del soggetto.

E' opportuno che l'esperto/a provveda a metodiche osservative che gli/le permettano di approfondire le seguenti aree in relazione all'età cronologica del soggetto: aspetto fisico; modo di relazionarsi con l'esaminatore ed i genitori/adulti che lo accompagnano (facilità o meno nella separazione, qualità della relazione, uso dell'altro in rapporto alla realtà); affettività (adeguatezza, presenza di fenomeni pervasivi, ecc.); orientamento spazio/tempo; comportamento motorio (livello di attività, coordinazione, capacità di controllo, ecc.); contenuto e forma del pensiero; discorso e linguaggio (sia di comprensione che di produzione); intelligenza; attenzione; capacità di giudizio e di comprensione; modi preferiti di comunicazione (per es., gioco, disegno, discorso diretto); memoria.

È, dunque, importante che l'esperto/a adotti delle procedure metodologiche che gli/le consentano di valutare:

- la capacità di comprensione di domande specifiche e la capacità di rispondere accuratamente;
- la capacità di osservare, percepire e registrare accuratamente i fatti;
- la capacità di rammentare e richiamare eventi. Quindi: a) sufficiente memoria per conservare il ricordo in modo indipendente; b) abilità nel comunicare tale memoria, correlabile con il livello

globale dello sviluppo cognitivo-intellettuale raggiunto. In questo senso sono utili anche i risultati ricavati da reattivi mentali valutativi della capacità e dello stile di percezione ed elaborazione della realtà fenomenica;

- la capacità di discriminare tra verità e menzogna, tra fantasia e realtà (escludere che vi sia una tendenza alla fabulazione/confabulazione evidenziata sia attraverso reattivi mentali che attraverso l'esame obiettivo dello stile narrativo e delle capacità mnemoniche del bambino).

La scelta degli **strumenti** a cura dell'esperto dovrà orientarsi verso quelli che vengono riconosciuti dalla comunità scientifica come affidabili e specificamente validati per la singola materia per cui si sta procedendo.

In altri termini, l'indagine psicologica potrà avvalersi di test - di personalità, neuropsicologici e proiettivi (come ausilio alla valutazione degli aspetti di personalità) basati su *performance* del soggetto (*performance based*) o sulla capacità di auto descriversi (*self report*).

Si deve trattare di strumenti scientificamente validati sulla popolazione italiana. Qualora l'esperto ritenga utile comunque adottare strumenti non ancora validati nel nostro Paese o in fase di validazione, dovrà indicare i limiti della loro applicazione.

Tale scelta, inoltre, deve essere coerente con i quesiti cui l'esperto/a dovrà rispondere e, quindi, con le aree da approfondire.

Coerentemente, quindi, con i quesiti posti e le aree di approfondimento, gli strumenti devono essere specifici per consentire una valutazione del funzionamento di base del soggetto rispetto sia alle sue competenze cognitive, sia a quelle emotivo-affettive e, ancora, alla tendenza alla suggestionabilità interrogativa, alla capacità di memoria autobiografica, all'esame di realtà. In altri termini, dovranno essere previsti strumenti di valutazione neuropsicologici, di livello e di personalità (strutturati e proiettivi).

Si ribadisce che nessuno strumento psicodiagnostico potrà essere utilizzato per accertare se una persona sia stata vittima di reato.

È opportuno, quindi, prevedere una batteria di test che possa approfondire le aree indicate: non è corretto riservare l'approfondimento psicodiagnostico a un singolo strumento e, quindi, a una sola area di approfondimento.

## La relazione peritale

All'interno dell'elaborato peritale sarà necessario descrivere:

- nome e dati del professionista, numero del fascicolo processuale, tipo di attività svolta, se in veste di perito o CT, se l'incarico proviene dal Tribunale o dalla Procura della Repubblica;
- **il quesito**, riportato integralmente, specificando la data dell'incarico e il Tribunale/Procura che lo ha delegato. Sarà specificata la presenza o meno dei CCTPP e di eventuali professionisti coinvolti come ausiliari autorizzati;
- **la metodologia**: gli strumenti utilizzati e i riferimenti teorici di cui ci si è avvalsi;
- **l'esame degli atti**: elenco degli atti visionati che sono contenuti nel fascicolo processuale, contestualizzazione storica dell'ipotesi di reato. È talvolta necessario riportare (virgolettati) stralci significativi estratti dagli atti, al fine di rispondere adeguatamente al quesito;

- **il calendario degli incontri:** sarà verbalizzato di volta in volta. In caso di intervenuti impedimenti, le comunicazioni possono essere inviate a mezzo Pec anche ai legali. In assenza dei CCTTPP è necessario inviare il calendario ai Legali a mezzo Pec.
- **l'iter peritale svolto:** l'uso del verbale. Il verbale è lo strumento che attesta quanto il perito o il CT hanno effettuato nel corso delle operazioni peritali. Sarà necessario per ogni incontro definire: a) sede, data e orario di inizio delle operazioni peritali; b) i soggetti presenti e i rispettivi ruoli; c) l'attività svolta; d) eventuali richieste e/o commenti delle parti; e) definizione delle successive operazioni peritali; f) orario di chiusura delle attività peritali; g) siglatura di ogni singolo foglio da parte di tutti i presenti e sottoscrizione per esteso degli stessi in calce all'atto;
- (nel caso di soggetti minorenni) **i colloqui con gli adulti di riferimento** (genitori, figure di riferimento della famiglia allargata, operatori, medici, insegnanti), in cui si anoteranno descrizioni ed eventuali letture cliniche;
- **la rivelazione:** sarà riportata la descrizione delle modalità con cui è stata raccolta la prima rivelazione (persone coinvolte; contesto; coordinate temporale dell'evento; successive rivelazioni; modificazione o meno delle dichiarazioni; il tempo intercorso tra le dichiarazioni e l'avvio dei lavori peritali);
- **osservazione clinica del minore:** si anoterà la descrizione della seduta videoregistrata, eventuali rilievi clinici da evidenziare;
- **valutazione psicodiagnostica:** verrà riportata integralmente la valutazione psicodiagnostica effettuata in allegato, anche qui indicando sede, data e luogo in cui si è svolta. Talvolta si ritiene utile riportare gli elementi più salienti emersi dalla valutazione psicodiagnostica al fine di definire un quadro clinico complessivo del soggetto;
- **le conclusioni e le risposte ai quesiti:** all'esito dell'approfondimento specialistico, è necessaria una sintesi clinica dell'assetto cognitivo, emotivo-affettivo e relazionale della parte lesa, sulla base della quale esprimere il proprio parere tecnico-scientifico. È fondamentale rispondere al quesito senza andare oltre le richieste contenute in esso;
- **gli allegati:** l'esperto è tenuto ad allegare all'elaborato peritale: a) i Verbali in originale; b) i dvd degli incontri videoregistrati con il minore o audio registrati con gli adulti; c) i protocolli e la relazione dell'eventuale valutazione psicodiagnostica; d) eventuali atti acquisiti durante le operazioni peritali autorizzati;
- **la liquidazione del compenso:** in generale è preferibile fare riferimento alla quantificazione economica dell'onorario in termini di vacanze ai sensi del D.M. 30/05/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5-8-2002. Il calcolo va effettuato secondo la tabella che, in uno al detto decreto ministeriale, si allega. Si segnala anche il Decreto Ministero della salute n. 165/2016 a cui poter fare riferimento.

## Parte II

### Incarico da parte degli Avvocati

#### Ruolo del CTP nel procedimento penale

L'art. 225 c.p.p. – su riportato – dispone che, con lo stesso provvedimento di nomina del perito, il giudice assegni alle parti il termine per la nomina del loro CTP. La nomina può avvenire direttamente in udienza oppure potrà/dovrà essere successivamente depositata in cancelleria dal legale di riferimento. La comunicazione verrà inviata anche al perito. Il numero dei consulenti di parte non potrà superare il numero dei periti nominati dal Giudice.

A differenza del Perito, il CTP non presta giuramento, ciò nonostante è bene richiamare le sue responsabilità e la delicatezza del suo ruolo.

Oltre al P.M., anche le parti private, siano esse parte civile o indagato/imputato, hanno la facoltà di nominare il proprio CTP, affinché sia garantito il controllo specialistico di parte sulla metodologia utilizzata, sulla correttezza procedurale, sul rispetto delle regole del contraddittorio e sulle basi scientifiche su cui sono fondate le conclusioni peritali.

Il CTP ha il diritto/dovere di tutelare, prima di tutto (al pari dell'ausiliario del Giudice o del P.M.), il benessere psicofisico del soggetto in condizione di particolare vulnerabilità, specie se minorenne, e di non procurargli disagio.

Per quanto riguarda il CTP valgono i presupposti di formazione del perito o CTU, per cui lo stesso deve essere formato su:

- 1) elementi di diritto penale e processuale penale;
- 2) regole ed etica deontologica;
- 3) fondamenti di psicologia;
- 4) individuazioni di criteri e metodi scientifici in rapporto ai casi specifici.

#### Differenza tra perito del Giudice e CTP

Perito nominato dal Giudice	CTP
Presta giuramento	Non presta giuramento
Assume una funzione terza	Assume una funzione di controllo e se possibile di sostegno e tutela della posizione del proprio cliente
Risponde al Giudice	Risponde solo al suo cliente
E' tenuto al rispetto del Codice Deontologico	E' tenuto al rispetto del Codice Deontologico

I CCTPP devono essere consapevoli, e quindi responsabili, della significativa incidenza che il parere dell'esperto assume sulle decisioni del Tribunale.



Possedere buone competenze cliniche e capacità valutative è condizione necessaria per espletare il ruolo di CTP, ma non è sufficiente.

## **Funzioni del CTP**

Il CTP ha una funzione tecnica di controllo e valutazione del corretto svolgimento del percorso peritale e di una corretta ed efficace metodologia utilizzata dal CT/Perito. Svolge una funzione di sostegno al proprio cliente, interloquisce con lo stesso e con il suo legale, sia prima, sia durante le operazioni peritali (mediante colloqui clinici-anamnestici, lettura degli atti).

Ha la possibilità di interloquire con il perito/CT, svolgendo una funzione collaborativa e integrando positivamente le proprie riflessioni con quelle dell'ausiliario del Magistrato, proponendogli specifiche indagini, formulando osservazioni e riserve. Tale attività deve essere riportata a Verbale e, successivamente, rappresentata nei rilievi critici alla relazione del Perito/CT.

Il CTP deve contemporaneamente tutelare il cliente, il minore, la procedura, senza venire mai meno all'etica del ruolo;

Il CTP non è terzo (né nella sostanza, né nella percezione del Giudice), ciò implica che egli dovrà affrontare e gestire responsabilmente la propria posizione di parte, tenendo insieme, con responsabilità e deontologia, l'interesse del minore, della persona in condizione di particolare vulnerabilità e quello della parte rappresentata, oltre al dovere di sostegno e assistenza a quest'ultima.

## **Diritti del CTP**

Può assistere all'udienza di conferimento dell'incarico del CT o del Perito.

Può partecipare a tutti gli accertamenti tecnici.

Può presentare richieste e istanze durante le operazioni peritali.

Può opporsi ad alcuni accertamenti ed esprimere tale opposizione a verbale.

Può esprimere analisi o riserve nell'ambito della stessa indagine peritale e farle riportare a verbale.

Può richiedere la verbalizzazione di quanto ritiene utile ai fini del suo lavoro.

Può fornire una lettura da altro vertice osservativo, collaborando fattivamente con il Perito.

## **Doveri del CTP**

È tenuto/a a non sottoporre preventivamente il proprio assistito a valutazioni strumentali (come per es. le prove testologiche), né tanto meno dovrà prepararlo alle stesse o anche al colloquio clinico. Allo stesso modo non dovrà sottoporre ad alcuna indagine preventiva il minore.

Non incontrerà preventivamente il minore in nessuna occasione né formale né informale.

Non potrà video/audioregistrare in autonomia nessuna delle attività peritali.



## Esplicitazione preventiva delle finalità

È fondamentale esplicitare, fin dall'assunzione dell'incarico di parte, le finalità del lavoro e la deontologia a cui il CTP deve attenersi nella sua professione di psicologo, sia con il legale sia con il cliente. L'incarico professionale del CTP non prevede un'obbligazione di risultato, nel senso che non implica il risultato desiderato dalla parte.

Nell'ambito penale è consentita la nomina di un CTP anche in assenza della nomina di un Perito d'ufficio o del CT del P.M., in questi casi l'esperto/a potrà esprimere un parere sugli atti e sulle attività svolte, assumendo la veste di testimone/esperto (giuramento, esame e controesame) (Art. 233 cpp, v. punto successivo) .

## Il ruolo del CTP extraperitale

L' Art. 233 c.p.p. recita:

*“1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.*

*2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.*

*3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3”.*

I consulenti di parte extraperitali possono quindi intervenire sia nella fase dell'udienza preliminare che in quella dibattimentale, anche nei casi in cui non sia stata effettuata perizia, apportando, al procedimento in atto, conoscenze e riflessioni scientificamente sostanziate. Possono anche contribuire al contraddittorio delle parti e sostenere un'eventuale richiesta di perizia. La consulenza tecnica non può essere introdotta e acquisita nel giudizio di appello come memoria ex art. 121 c.p.p. e non può essere utilizzata dal giudice ai fini della decisione, se le parti si oppongono alla sua utilizzazione (*Cass. pen. sez. I, 2 ottobre 2012, n. 43021*).

## Consenso informato

Il professionista che si accinge a condurre un qualsiasi trattamento sanitario o a svolgere attività di natura clinica ha l'obbligo di acquisire il preventivo **consenso** della persona assistita, che deve essere adeguatamente **informata** circa le prestazioni che riceverà, le finalità e le modalità delle stesse (articolo 24 del Codice deontologico).

## Raccomandazioni

È fondamentale che, dalla nomina in poi, l'avvocato, il CTP e il cliente abbiano un confronto dialettico, con la possibilità di esprimere le differenze costruttivamente.

È opportuno che il CTP informi, oltre che il cliente, anche il legale di ogni attività peritale svolta. In proposito è buona prassi stabilire con continuità incontri tra:

- il CTP ed il cliente;
- tra l'avvocato e il CTP;
- tra l'avvocato, il CTP e il cliente.

## Principio del contraddittorio

Poiché tutte le comunicazioni tra i periti e CTP devono avvenire nel rispetto del contraddittorio, garantendo la conoscenza condivisa dei contenuti, è opportuno che eventuali comunicazioni effettuate tramite posta elettronica si limitino a questioni di servizio, demandando richieste e/o considerazioni all'incontro peritale. Anche in presenza di richiesta insistente dell'avvocato o del cliente è preferibile rimandare agli incontri peritali la definizione di aspetti significativi.

## L'esperto e i consulenti tecnici di parte

**Secondo l'art.33 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani:** *"I rapporti tra gli psicologi debbono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i colleghi che nell'ambito della propria attività [...] vedano compromessa la loro autonomia e il rispetto delle norme deontologiche".*

Qui di seguito si riportano due principi etici enunciati, su quest'ultimo argomento, dalla Commissione Deontologica e dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio:

*"Il rapporto di colleganza è sorretto da rispetto reciproco e da collaborazione. Trascurare tali principi etici e deontologici è certamente dannoso per il decoro della professione. Nell'ambito dei rapporti tra colleghi è opportuno e necessario il rispetto di tali elementari regole, tanto più quando l'incontro professionale avviene dinanzi ad autorevoli organi dello Stato, qual è indubbiamente un giudice."*

*"Se è compito, diritto e dovere del professionista tutelare il proprio assistito nel miglior modo possibile; se nello svolgimento di tale mansione è lecito e doveroso contraddire la controparte (ove anche questa si riconoscesse in un ausiliario del giudice); è, per converso, vero che tale attività può e deve estrinsecarsi solo attraverso osservazioni e motivazioni di carattere scientifico e mai tradursi in atteggiamento gratuitamente aggressivo e arrogante nei confronti del collega-controparte."*

## Procedura e deontologia: il ruolo del CTP quando il perito o il CT non si attiene alla procedura

Talvolta aspetti rilevanti da un punto di vista deontologico non lo sono da un punto di vista procedurale e viceversa. Qui di seguito, alcuni dei casi più frequenti.

- Per es. il perito o CT chiede al CTP di non partecipare agli incontri con il minore o-e non utilizza né video-registrazione, né fono-registrazione. La prassi virtuosa prevede tutto il contrario, in

quanto, essendo il diritto di difesa pieno e garantito dalla Costituzione, se i difensori chiedono di essere presenti, pur avendo un CTP, gli deve essere consentito, anche quando l'incontro è audio/videoregistrato, modalità per altro raccomandata. In ogni caso si tratterebbe di una problematica di rilevanza esclusivamente procedurale (la cui valutazione e risoluzione è, quindi, di competenza del magistrato) e di alcuna valenza disciplinare.

-Stesso discorso se il perito o CT chiede di non utilizzare il verbale se non per le presenze, in assenza di video/audio-registrazione.

Il perito o CT intrattiene rapporti diretti con i periziati, senza coinvolgere il CTP. In questa circostanza, oltre alle problematiche di forma e sostanza procedurali, potrebbero rilevarsi aspetti di carattere disciplinare, a seconda della condotta posta in essere dall'esperto/a. In buona sostanza, non è mai una prassi virtuosa scavalcare CTP e difensore e rivolgersi direttamente ai periziati.

- Stessa valutazione se il perito o CT intrattiene corrispondenza e-mail con un solo CTP, escludendo l'altro e così violando il principio del contraddittorio.

- Il perito o il CT non comunica tempestivamente ai CCTPP informazioni acquisite in corso di valutazione, violando il principio del contraddittorio. Conseguenze di tipo procedurale e non disciplinare.

- Il perito o il CT acquisisce atti da una parte senza un regolare deposito in cancelleria. Conseguenze di tipo procedurale e non disciplinare.

Si ricorda che il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani non prevede una specifica sezione inerente ambito forense, pertanto l'esperto, perito o CT, deve attenersi a quanto previsti dal c.p.c. e dal c.p.p. per tutto quanto altro in materia.

## **Elaborato di parte redatto dal CTP**

Il CTP redige un elaborato che potrà comprendere osservazioni a supporto o critiche del risultato conseguito dall'ausiliario del Giudice/P.M.

Nel caso in cui il difensore lo ritenga utile, nell'interesse del cliente, può indicare come testimone il CTP, il quale dovrà giurare e sottoporsi ad esame e controesame nel corso dell'udienza preliminare o del dibattimento.

## Bibliografia di riferimento

- AACAP (1990), Guidelines for the Clinical Evaluation for Child and Adolescent Sexual Abuse.
- AA.VV.(1998), La valutazione psicologica della credibilità del bambino presunta vittima di abuso sessuale, Minori e Giustizia, n.2.
- A.A. V.V. (2008), *Guidelines on memory and the law. A report of research board*, British of Psychological Society.
- AA.VV. (2011), L'ascolto del minore testimone: Linee Guida Nazionali, in *Rassegna italiana di Criminologia*,1, pp. 62-73.
- AIPG (2009), Linee Guida per lo psicologo giuridico in ambito civile e penale.
- Brandimonte M. A. (2004), Psicologia della memoria, Carocci, Roma.
- British Psychological Society (2010), Guidelines on Memory and the Law.
- Bull R. (1995), Innovative technique for the questioning of child witness, especially those who are young and those with learning disability in Zagora M. S., Graham J. R., Hall et al (a cura di), Memory and Testimony in the Child Witness, Sage Publications, California.
- Caffo E., Camerini G.B., Florit G. (2004), Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia. Elementi clinici e forensi,2° ed.,McGraw-Hill, Milano.
- Camerini G.B. (2005), Colloquio clinico con il bambino e ascolto giudiziario. Definizione e valutazione dei fattori suggestivi, in Rovetto F., Moderato P. (a cura di), Progetti di intervento psicologico, McGraw-Hill, Milano.
- Camerini G.B., Barbieri C., Vacondio R. (2015), Bambini vittime e testimoni, Maggioli Editore, Roma.
- Carta di Noto – I – (1996), Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale, Noto (SR).
- Carta di Noto II – (2002), Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale, Noto (SR).
- Carta di Noto III – (2011), Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale, Noto (SR).
- Carta di Noto – IV (2017), Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale, Noto (SR).
- Caso L., Vrij (2009), L'interrogatorio giudiziario e l'intervista investigativa, Il Mulino, Bologna.
- Cavedon A., Calzolari M.G. (2001), Come si esamina un testimone, Giuffrè, Milano.
- Ceci S. J., Bruck M. (1993), The suggestibility of the child witness, in Psychological Bulletin, 113, pp. 403-439.
- Ceci S. J., Bruck M. (1995), Jeopardy in the courtroom: A scientific analysis of children testimony, APA, Washington.
- Ceci S. J., Leichtman M. D., Bruchk M. (1995), The Suggestibility of Children's Eyewitness Reports: Methodological Issue, in Weinert F. E., Schneider W (a cura di), memory, performance and Competencies. Issue in Growth and Development, Leo, New Jersey.
- Ceci S. J., Togli M., Ross D. (1997), Children's eyewitness memory, Springer Verlag, New York.
- Codognotto S., Sartori G. (2010), La valutazione evidence-based dell'idoneità del minore a rendere testimonianza, in Gulotta G., Curci A., (a cura di), Mente, Società e Diritto, Giuffrè, Milano.
- Codognotto, S., Magro, T. (2012) La testimonianza del minore. Strumenti e protocolli operativi, Maggioli Editori, Roma
- Coulborn Faller, K. (2008). Interrogare il bambino sull'abuso sessuale, Centro Scientifico Editore, Torino.
- Davies G. (1991), Research on Children's Testimony: Implications for Interviewing Practice, in Hollin C. R., Howells K, (a cura di), Clinical Approaches to Sex Offenders and Their Victims, John Wiley & Sons Ltd, England.
- DeCataldo Neuburger L. (1988), Psicologia della testimonianza e prova testimoniale, Giuffrè, Milano.
- De Cataldo Neuburger L. (2003), L'idoneità del minore a rendere testimonianza, in in Forza A., Michielin P., Sergio G. (a cura di), Difendere, valutare e giudicare il minore, Giuffrè, Milano.
- De Cataldo Neuburger L., Gulotta G. (1996), Trattato della menzogna e dell'inganno, Giuffrè, Milano.
- De Cataldo, N. (2005). La testimonianza del minore, Cedam, Napoli.
- De Leo G. (2006), *Vulnerabilità e risorse nell'incontro tra le vittime del crimine ed il mondo della giustizia, con particolare riguardo alle vittime minorenni*, in A.M. Giannini, J.M. Levin e B. Nardi (a cura di), *L'intervento per le vittime del crimine*, Edizioni Universitarie Romane, Roma.
- De Leo G., Biscione M.C. (1999), L'ascolto del minore e la sua testimonianza, in De Leo G., Petruccioli I. (a cura di), L'abuso sessuale infantile e la pedofilia, Franco Angeli, Milano.

- De Leo G., Calabrese C. (2006), La perizia sull'attendibilità del bambino testimone nei casi di presunto abuso sessuale, in De Leo G., Patrizi P. (a cura di), *Lo psicologo criminologo*, Giuffrè, Milano.
- De Leo G., Scali M., Caso L. (2005), *La Testimonianza. Problemi, metodi e strumenti nella valutazione dei testimoni*, Il Mulino, Bologna.
- Déttore D., Fuligni C. (2008), *L'abuso sessuale sui minori*, 2ª edizione, McGraw-Hill, Milano.
- Eisen M. L., Quas J.A., Goodman G.S. (2002), *Memory and Suggestibility in The Forensic Interview*, LEA, New Jersey.
- Gudjonsson G.H. (2003), *The Psychology of Interrogations and Confessions*, Wiley, London.
- Home Office (1992), *Memorandum of Good Practice on Video-recording Interviews and Child Witness for Criminal Proceedings*, HMSO, London.
- Home Office (2002), *Achieving Best Evidence in Criminal Proceedings Guidance for Vulnerable or Intimidated Witness Including Children*, HMSO, London.
- Home Office (2011), *Achieving Best Evidence in Criminal Proceedings. Guidance on interviewing victims and witnesses, and guidance on using special measures*, HMSO, London.
- Kuhn B. (1998), *Essentials of Investigative Interviewing*, Thomas Investigative Publications.
- Maass (2001), *Attendibilità del bambino e problemi di comunicazione*, in Forza A., Michielin P., Sergio G. (a cura di), *Difendere, valutare e giudicare il minore*, Giuffrè, Milano.
- Mazzoni G. (2003), *Si può credere ad un testimone?*, Il Mulino, Bologna.
- Mazzoni G. (a cura di), (2000), *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori*, Giuffrè, Milano.
- Monteleone M., Cuzzocrea V. (2016), *Le dichiarazioni delle vittime vulnerabili nei procedimenti penali*, in "Processi Penali e Giustizia", 1, pp.93-109.
- Ney T. (1995), *True and false allegations of child sexual abuse: assessment and case management*, Brunner/Mazel, New York.
- Ordine Psicologi del Lazio (2004), *Linee Guida per l'utilizzo dei tests psicologici in ambito forense*.
- Ordine Psicologi del Lazio (2008), *Linee guida per le perizie in caso di abuso sui minori*.
- Petrucelli I., Turella B. (2007), *L'ascolto e la valutazione della testimonianza del minore nei casi di abuso*, in Petrucelli I., Petrucelli F. (a cura di), *Introduzione alla Psicologia Giuridica*, Franco Angeli, Milano.
- Protocollo di Venezia sugli abusi collettivi (2007).
- Sample Bartz C., Legrand R., Wakefield H., Underwager R. (1999), *Video and audiotape analysis research project*, in *The Real World of Child Interrogation*.
- Sartori G. (2010), *Un approccio neuropsicologico alla valutazione della idoneità del minore a rendere testimonianza*, in Stracciari A., Bianchi, Sartori G. (a cura di), *Neuropsicologia Forense*, Il Mulino, Bologna.
- Rutter M. (2000), "Psychosocial influences: critique, findings and research needs". In *Development and Psychopathology*, 12, pp. 375-405.
- Rutter M. (1990), *Psychosocial resilience and protective mechanisms*, in J. Rolf, A.S. Master, D. Cicchetti, K.H. Nuechterlein, S. Weintraub (Eds), *Risk and protective factors in the development of psychopathology*, Cambridge University Press, New York.
- Scali M. (2009), *L'ascolto del bambino nelle procedure giudiziarie*, in *Terapia Familiare*, n. 91, pp. 143-160.
- Scali M. (2012), *L'audizione protetta: come si svolge*, in Biscione M.C., Pingitore M. (a cura di), *La perizia nei casi di abusi sessuali sui minori*, Franco Angeli
- Scali M., Calabrese C. (2003), *La conduzione dell'audizione protetta: analisi dell'interazione comunicativa tra esperto e minore presunta vittima di abuso sessuale*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, vol. 5., n.1, pp. 53-66.
- Scali M., Calabrese C., Biscione M. C. (2003), *La tutela del minore: le tecniche di ascolto*, Carocci, Roma.
- Scali M., De Leo G., (2003), *Focus monotematico: l'ascolto del minore a fini giudiziari. Il minore come soggetto competente nel panorama giuridico civile e penale*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, pp. 7-14.
- SINPIA (2007), *Linee Guida in tema di abuso sui minori*, Ed. Erikson.
- Vannucci M. (2008), *Quando la memoria ci inganna. La psicologia delle false memorie*, Carocci, Roma.
- Weissman H. (1991), *Forensic Psychological Examination of the Child Witness in Case of Alleged Sexual Abuse*, in *American Journal Orthopsychiatry*, 61, pp.48-58.

Zaragoza M.S., Graham J. R., Hall G.C.N., Hirschman R., Ben-Porath Y.S. (1993; Memory and Testimony in The Child Witness, SAGE, London.



